

COPIA

COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

n° di prot. _____

n° 4 registro delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade comunali.

L'anno Duemilaundici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
Codazzi Luigi Sindaco	Si	Scaramella Mario	No
De Stefani Severino	Si	Ruzzalini Dino	Si
Balatti Duilio Marcello	Si	Tortorella Paola	Si
Pilatti Patrizia	Si	Levi Giuseppe	Si
Giovannettoni Maurizio	Si	Gadola Severino	Si
Tresoldi Claudio	Si	Cipriani Ornella	Si
Abram Alessia	Si	Totale presenti/assenti	12 /1

Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata al punto 4 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo l'introduzione del Presidente il consigliere Levi fa notare che all' art. 17 si parla di linee ferroviarie, che a Mese non ci sono ed il consigliere Gadola fa notare una norma molto restrittiva all'art. 11 sulle indicazioni per bar e ristorante

Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che questo Regolamento, approvato dalla Provincia, è il frutto dell' opera di un gruppo di lavoro e che ora la Provincia stessa chiede che venga approvato dai vari Comuni per omogeneità di normativa in materia.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 25 gennaio 2010 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nel quale si sottolinea, nell'ambito della tutela del territorio, la rilevanza della cartellonistica stradale; se ne auspica il contenimento e la regolamentazione per una miglior fruibilità del paesaggio, delle viste attive delle bellezze naturali e paesaggistiche, degli edifici e dei luoghi di interesse storico, artistico ed ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n° 7 del 27.1.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali.

Considerato che l'Amministrazione provinciale, nell'ottica di uniformare a livello territoriale le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari, ha invitato i Comuni della provincia di Sondrio ad adottare il medesimo Regolamento;

Visto lo schema di regolamento inviato dall'Amministrazione comunale, allegato alla presente e ritenuto di poterlo approvare;

Visto l'articolo 42, secondo comma, lettere a) ed f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede la competenza consigliare per quanto riguarda i Regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 58;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 dello stesso Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal responsabile dell'area vigilanza;

Con voti n° 12 favorevoli nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano, essendo n° 12 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade comunali che fa parte integrante della deliberazione;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento sarà ripubblicato per 15 giorni, dopo l'esecutività della deliberazione, come dispone l'art. 58 dello Statuto comunale;

3) Di trasmettere copia della presente esecutiva all'Amministrazione provinciale
di Sondrio
(regolamento pubblicità strade provinciali)



COMUNE DI MESE
Provincia di Sondrio

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
SULLE STRADE COMUNALI***

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Divieti assoluti
- Articolo 4 – Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h
- Articolo 5 – Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h
- Articolo 6 – Dimensioni fuori dai centri abitati
- Articolo 7 – Distanze minime di posa nei centri abitati
- Articolo 8 – Dimensioni nei centri abitati
- Articolo 9 – Caratteristiche dei manufatti pubblicitari
- Articolo 10 – Segnali di indicazione turistici e di territorio
- Articolo 11 – Segnali di indicazione di servizi utili
- Articolo 12 – Striscioni, locandine e stendardi
- Articolo 13 – Segni orizzontali reclamistici
- Articolo 14 – Impianti pubblicitari di servizio
- Articolo 15 – Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi
- Articolo 16 – Pubblicità fonica

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

- Articolo 17 – Autorizzazioni e nulla – osta
- Articolo 18 – Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici
- Articolo 19 – Vincoli urbanistici ed edilizi
- Articolo 20 – Procedura per il rilascio della autorizzazione
- Articolo 21 – Obblighi del titolare della autorizzazione
- Articolo 22 – Targhette di identificazione

CAPO IV DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO

- Articolo 23 – Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi
- Articolo 24 – Custodia dei manufatti rimossi
- Articolo 25 – Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 26 – Coordinamento con la normativa fiscale
- Articolo 27 – Norme di rinvio
- Articolo 28 – Norme transitorie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la pubblicità lungo ed in vista delle strade di proprietà del Comune Mese, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", ed al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ai fini della tutela della sicurezza nella circolazione stradale e ferroviaria nonché della prevenzione del fenomeno infortunistico.

CAPO II
DEI MANUFATTI PUBBLICITARI

Art. 2

Definizioni

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di manufatti pubblicitari:

INSEGNA DI ESERCIZIO: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi che è installata nelle immediate vicinanze e in ogni caso nella proprietà privata dell'impresa della quale permette la facile identificazione. Può essere opaca o luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta; bifacciale a bandiera ovvero "artistica", di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio sul quale è collocata. Può essere posizionata:

- su una palina di sostegno o su supporto prefabbricato;
- a bandiera orizzontale o verticale;
- a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.

PREINSEGNA: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, di forma rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

CARTELLO: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

- striscioni, locandine, stendardi: mezzi privi di rigidità e di superficie su cui appoggiarsi
- sorgenti luminose;
- manifesti e segni orizzontali reclamistici (posti sulla superficie stradale);
- impianti pubblicitari di servizio: qualsiasi manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
- impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Ai sensi del presente regolamento, e previa approvazione dell'ente proprietario della strada, per "centro abitato" deve intendersi il raggruppamento continuo di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di

inizio e fine, che sia costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

3. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi collocati sulla strada i manufatti installati entro i limiti della sede stradale o delle sue fasce di rispetto. In vista della strada sono invece da intendersi tutti quei manufatti il cui messaggio pubblicitario, anche per la sola forma, risulta in ogni caso intelligibile dall'utente in transito sulla strada.

Art. 3

Divieti assoluti

1. È sempre vietata e non può essere in alcun caso autorizzata la collocazione di manufatti pubblicitari:

- nei tratti di strada ad elevato tasso di incidentalità rilevato su base statistica quinquennale;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- in corrispondenza delle intersezioni di qualsiasi tipo e dei dossi (raccordi concavi e convessi opportunamente segnalati);
- su ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe;
- in corrispondenza di fossi e scoli;
- per striscioni, locandine e stendardi sospesi al di sopra della carreggiata, ad una quota inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata misurata dal bordo inferiore degli stessi;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata con pendenza superiore a 45°;
- sui dispositivi di protezione ai margini delle strade, parapetti, *guard – rail*, eccetera.;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue con larghezza fino a 4 metri;
- lungo tutto il tracciato delle curve a limitata visibilità e nell'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- a messaggio variabile collocati trasversalmente al senso di marcia con periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

2. Al di fuori di tali ipotesi, è in ogni caso vietata qualsiasi forma di pubblicità che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione o produrre abbagliamento.

Art. 4

Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. Fuori dai centri abitati, e fuori dai tratti di strada extraurbana con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) dal limite esterno della carreggiata	3 metri
b) prima delle intersezioni	250 metri
c) dopo le intersezioni	100 metri
d) dagli imbocchi di gallerie	200 metri
e) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	250 metri
f) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	150 metri
g) prima dei segnali di indicazione	150 metri
h) dopo i segnali di indicazione	100 metri
i) dal punto di tangenza delle curve	100 metri
l) altezza dalla banchina stradale misurata nella sezione corrispondente	1,5 metri (salvo striscioni)
m) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	100 metri

(non vale per insegne)

2. Il limite di cui alla lettera a) è derogabile per le insegne di esercizio delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del punto in cui viene chiesto il posizionamento del manufatto pubblicitario esistano già, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento del manufatto in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Per le preinsegne collocate prima delle intersezioni ed entro 500 metri dalle stesse, le distanze di cui alle lettere b), e), f), g) e h) sono sostituite dalla distanza minima pari allo spazio di avvistamento previsto per i segnali stradali; dopo questi ultimi, ad una distanza pari al 50% dello stesso spazio.
5. Il limite di cui alla lettera m) non vale per le insegne di esercizio, mentre si riduce a 50 metri per gli striscioni.
6. Le distanze minime di posa non si applicano:
 - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata;
 - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata, anche lungo le curve, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2.

Art. 5

Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

1. Nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

1)prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
2)dopo le intersezioni	25 metri
3)dagli imbocchi di gallerie	100 metri
4)prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
5)dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri
6)prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
7)dopo gli impianti semaforici	25 metri
8)dai segnali di indicazione	25 metri
9)da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:
 - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
 - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6

Dimensioni fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a) Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	max 6 m ²
b) Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c) Preinsegne	tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m
d) Insegne di esercizio	max 6 m ²
e) Insegne di esercizio stazioni di rifornimento carburante o stazioni di servizio	max 4 m ²

- Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
- Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati aventi superficie massima di 100 m² possono raggiungere la dimensione massima di 20 m². Qualora la superficie della facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
- Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, dal computo della superficie massima utilizzabile a fini pubblicitari di cui alla lettera b), devono essere esclusi cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area. I manufatti pubblicitari non possono in ogni caso essere collocati lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
- Nelle aree di parcheggio, oltre all'8% di spazio pubblicitario, è ammessa la collocazione di altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza entro il limite di 2 metri x 2 metri per ogni servizio prestato.

Art. 7

Distanze minime di posa nei centri abitati

1. Nei centri abitati i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a)	prima delle intersezioni	25 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 20 metri: sulle strade locali
b)	dopo le intersezioni	20 metri
c)	dagli imbocchi di gallerie	30 metri
d)	prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 20 metri: sulle strade locali
e)	dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	20 metri
f)	prima degli impianti semaforici	25 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 20 metri: sulle strade locali
g)	dopo gli impianti semaforici	20 metri
h)	dai segnali di indicazione	20 metri
i)	da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:

- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 8

Dimensioni nei centri abitati

1. Nei centri abitati, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a) cartelli ed altri mezzi pubblicitari	4m ²
b) mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c) preinsegne	tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m
d) insegne di esercizio	max 4 m ²
e) insegne di esercizio stazioni di rifornimento carburante o stazioni di servizio	max 4 m x 2 m

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 9

Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

1. Nel rispetto del divieto di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, la sagoma, i colori, i disegni e l'illuminazione dei mezzi pubblicitari devono essere tali da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono pertanto consentiti soltanto manufatti pubblicitari rettangolari o quadrati, con disegni tali da evitare confusione con i segnali di pericolo, e colori combinati in modo che non predominino quelli usati per i segnali stradali di qualsiasi tipo, in particolare il colore rosso.
2. L'illuminazione è consentita a condizione che non superi l'intensità di 150 candele per metro quadrato o che, in ogni caso, non provochi abbagliamento o disturbo ai conducenti in transito. Sono vietate le pubblicità luminose di colore rosso e verde in prossimità delle intersezioni. La croce luminosa è consentita solo per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. I manufatti pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, preferibilmente zincati di colore scuro, e su strutture di sostegno e di fondazione che garantiscano la stabilità anche sotto la spinta del vento.

Art. 10

Segnali di indicazione turistici e di territorio

1. Le indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di luoghi di pubblico interesse rappresentate da uno dei simboli di cui all'Allegato A possono essere installate in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali verticali.
2. Se impiegate, tali indicazioni devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, entro una distanza massima di 4 km, devono avere forma rettangolare conformemente alle caratteristiche indicate nell'allegato B e con impiego dei colori previsti nell'allegato C.

3. Al di fuori di tali ipotesi, i segnali di indicazione o quelli di direzione riferiti ad una attività specificamente individuata saranno considerati come manufatti pubblicitari e pertanto verranno sottoposti alla disciplina del presente Regolamento

Art. 11

Segnali di indicazione di servizi utili

1. Le indicazioni di servizi utili rappresentati dai simboli di cui all'Allegato D devono essere collocate in prossimità del servizio segnalato, salvo che il segnale sia integrato da freccia direzionale, e possono essere abbinato ad un pannello integrativo come da modello di cui all'Allegato E indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato, che non può comunque superare i 5 km.
2. La forma dei segnali deve essere rettangolare, con le dimensioni previste dall'Allegato. F.
3. Le indicazioni "bar" e "ristorante" sono comunque vietate nei centri abitati.
4. I segnali di indicazione che non rispettano le prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno considerati come manufatti pubblicitari e verranno pertanto sottoposti alla disciplina del presente regolamento.

Art. 12

Striscioni, locandine e standardi

1. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, mentre locandine e standardi possono proporre anche il lancio di iniziative commerciali.
2. Il periodo di esposizione di tali manufatti è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.

Art. 13

Segni orizzontali reclamistici

1. I mezzi pubblicitari collocati sulla pavimentazione stradale sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.
2. Il periodo massimo di permanenza sulla sede stradale è limitato al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui afferiscono ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. I segni reclamistici devono comunque rispettare le distanze minime di cui all'art. 4, comma 1, con riferimento esclusivo ai segnali stradali orizzontali.

Art. 14

Impianti pubblicitari di servizio

1. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando impianti di servizio deve avvenire in modalità tali che per dimensione, tipologia e colori rispettino quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, al fine di non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 15

Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi

1. È vietata la pubblicità luminosa a mezzo scritte o insegne sui veicoli, mentre sono ammesse le scritte o insegne rifrangenti purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
2. La collocazione di manufatti pubblicitari su un veicolo o un rimorchio in sosta per più di 48 ore lungo o in vista della strada è da ritenersi forma di pubblicità per la quale trova applicazione il presente Regolamento.
3. Nell'ambito dei centri abitati, Il Comune può autorizzare la pubblicità a mezzo di veicoli in sosta all'interno di apposite aree esclusivamente dedicate a tale attività, fermi restando i divieti assoluti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 16

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica lungo le strade è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e in zone non soggette a specifico divieto, in forme tali da non pregiudicare la sicurezza della circolazione distraendo l'attenzione dei conducenti di veicoli.

CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 17

Autorizzazioni e nulla – osta

1. Fuori dai centri abitati, l'installazione lungo le strade o in vista di esse di qualsiasi manufatto pubblicitario rientrante nelle tipologie individuate dal presente regolamento e la pubblicità fonica sono soggette in ogni caso a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. All'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario e per la pubblicità fonica è dei Comuni, salvo, per i soli manufatti, il preventivo nulla – osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.
3. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta di quest'ultimo. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili anche dalla sede ferroviaria, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).
4. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti sulle aree di proprietà ferroviaria, la loro collocazione viene autorizzata dal gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), previo nulla – osta dell'ente proprietario della strada dalla quale risultano visibili. Qualora il manufatto sia collocato fuori dalle aree di proprietà di RFI, ma ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada di cui ai commi precedenti è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore della infrastruttura ferroviaria, tenuto conto delle esigenze di sicurezza pubblica, della conservazione delle ferrovie, della natura dei terreni e delle particolari circostanze locali.

Art. 18

Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni culturali o paesaggistici individuati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la collocazione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità deve essere autorizzata, oltre che dall'ente proprietario della strada, anche dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia con l'aspetto, il decoro, la pubblica fruizione dei beni tutelati, nonché con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

2. Qualora l'installazione di manufatti pubblicitari preveda la realizzazione di strutture di sostegno che comportino anche minimi movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico, oltre all'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 17, è richiesta specifica autorizzazione ai fini idrogeologici rilasciata dal Comune nel cui territorio rientra l'area sottoposta a vincolo.
3. Al presente Regolamento è allegata una planimetria, consultabile anche mediante accesso al sito *internet* della Provincia, ove risultano individuate le aree del territorio provinciale sottoposte a vincolo paesaggistico ad oggi cartografabili. L'Amministrazione Provinciale di Sondrio provvederà annualmente all'aggiornamento della planimetria e degli strumenti informatici indicati.

Art. 19

Vincoli urbanistici ed edilizi

1. Nel caso in cui la tipologia e le caratteristiche del manufatto risultino tali da determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio secondo le previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli strumenti urbanistici, titolo indispensabile e con efficacia vincolante per la presentazione della istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 è costituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o da diverso titolo autorizzativo previsto dal regolamento edilizio comunale.
2. È sempre previsto il previo rilascio del titolo urbanistico – edilizio nel caso in cui le strutture di sostegno del manufatto pubblicitario rendano indispensabile la realizzazione di opere edili ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 20

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione rivolge la propria istanza al Comune nel cui territorio si richiede l'installazione del manufatto pubblicitario, precisando la durata dell'esposizione pubblicitaria ed allegando un'autodichiarazione attestante che il manufatto da collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, unitamente al bozzetto di tutti i messaggi che si intendono esporre e ad apposita planimetria.
2. In caso di collocazione richiesta all'interno del centro abitato, il Comune verifica la conformità dell'istanza rispetto ai vincoli di cui all'art. 18, richiedendo contestualmente, se del caso, il parere della Soprintendenza e provvedendo altresì ad istruire la pratica amministrativa da inoltrare, poi, agli enti che debbono rilasciare i nulla – osta necessari ai sensi dell'art. 17. Ultimata con esito positivo l'acquisizione di tali atti, entro 60 giorni l'ufficio comunale competente concede o nega l'autorizzazione alla installazione del manufatto pubblicitario. L'ente provvederà a definire, nell'ambito della propria potestà regolamentare, le norme destinate ad assicurare l'unicità del procedimento, anche attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. In caso di collocazione richiesta fuori dai centri abitati o lungo le sedi ferroviarie, il Comune, conclusa con esito positivo la procedura di cui al primo periodo del comma 2, indirizza il richiedente all'ente che deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4, il quale esegue il sopralluogo e provvede entro 180 giorni sull'istanza.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione concessa ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile con apposita istanza diretta all'ente che ha rilasciato il titolo originario.
5. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, il quale decide sull'istanza entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali la stessa si considera accolta.

Art. 21

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare della autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio della autorizzazione o anche successivamente per intervenute o motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per lo svolgimento del quale sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 22

Targhette di identificazione

1. Su ogni manufatto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero della autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

CAPO IV

DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO

Art. 23

Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi

1. Tutti i manufatti pubblicitari non autorizzati o che, sebbene autorizzati, non siano collocati conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere rimossi. A tal fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore che ha contestato la violazione trasmette copia del verbale all'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria ed al Comune nel cui territorio il manufatto è stato collocato.

2. Qualora il manufatto sia stato realizzato in violazione della normativa urbanistico – edilizia o dei vincoli culturali e paesaggistici, il Comune dispone che il trasgressore ed il proprietario dell'area su cui il manufatto è installato provvedano alla immediata rimozione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia. Qualora il trasgressore non proceda alla rimozione, il Comune provvede d'ufficio a spese del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

3. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli enti proprietari della strada o dell'infrastruttura ferroviaria, oppure allorquando la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza all'interno dei centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, alla rimozione d'urgenza provvede il Comune. Successivamente,

l'ente che ha eseguito la rimozione trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

4. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti abusivi sia realizzata su suolo privato, l'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il manufatto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del manufatto collocato entro la fascia di rispetto o visibile dalla strada, provvedendo altresì alla sua custodia e ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza all'interno dei centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, decorso il termine previsto dalla diffida, il Comune provvede alla rimozione nei modi previsti dal periodo precedente. Al fine di consentire la rimozione, tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il manufatto pubblicitario. Tale facoltà di accesso deve essere documentata attraverso la verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. 689/81.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione prevista dall'art. 20, comma 5, qualora in contrasto con il divieto di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 24

Custodia dei manufatti rimossi

1. I manufatti pubblicitari rimossi dall'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria vengono depositati in un luogo di pubblico deposito o altro luogo idoneo, a disposizione del proprietario.
2. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, o dalla data della diffida, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 4.
3. I costi diretti e indiretti di deposito, custodia ed eventuale demolizione saranno a carico del proprietario del manufatto pubblicitario rimosso.

Art. 25

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque viola le disposizioni del Capo II del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
3. Chiunque non ottempera alla diffida di cui all'art. 23, comma 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore di tale violazione, alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
4. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa urbanistico – edilizia, ferroviaria e culturale – paesaggistica in vigore.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Coordinamento con la normativa fiscale

1. Le limitazioni e i divieti contenuti nel presente Regolamento non possono essere derogati dalle normative regolamentari adottate per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, salva la previsione di norme più restrittive con riferimento alle modalità di collocazione della pubblicità in funzione dell'esigenza di garantire un più razionale sfruttamento degli spazi pubblicitari.
2. Per gli impianti non in regola con la normativa tributaria, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dalla applicazione delle sanzioni previste, il Comune o il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni possono effettuare la immediata copertura del messaggio pubblicitario, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, sequestrando i manufatti a garanzia del pagamento delle spese sostenute.

Art. 27

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", e nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", nonché in ogni altra disciplina applicabile in materia.
2. Gli importi delle sanzioni amministrative stabilite dal presente Regolamento sono suscettibili di adeguamento alle maggiorazioni previste da eventuali modifiche all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 28

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno ritenute valide qualora rispondenti alla disciplina regolamentare adottata.
2. È previsto un termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la rimozione dei manufatti non autorizzati o per la regolarizzazione dei manufatti che non rispettano le disposizioni previste dai Capi II e III. In caso di mancata rimozione o di mancata presentazione di istanza ai sensi dell'art. 20 finalizzata a regolarizzare il manufatto non conforme, scaduto il termine si procederà a norma del Capo IV del presente regolamento.

Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 4 in data 27.4.2012

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade comunali.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere. **FAVOREVOLE.**

Mese, li 27.4.2012

Il responsabile dell'area vigilanza
F.to Codazzi Luigi

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to De Stefani Severino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal 03.05.2012

Mese, li 03/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Caprio Saverio)

Copia conforme all'originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, li 03/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Caprio Saverio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)




Figura II 100 Art.125
CENTRO



Figura II 101 Art.125
POSTA



Figura II 102 Art.125
COMUNE



Figura II 103 Art.125
PRONTO SOCCORSO



Figura II 104 Art.125
OSPEDALE



Figura II 105 Art.125
AMBULATORIO




Figura II 106 Art.125
FARMACIA



Figura II 107 Art.125
TELEFONO



Figura II 108 Art.125
INFORMAZIONI



Figura II 109 Art.125
CARABINIERI



Figura II 110/a Art.125
POLIZIA



Figura II 110/b Art.125
GUARDIA DI FINANZA



Figura II 111 Art.125
POLIZIA MUNICIPALE



Figura II 112 Art.125
VIGILI DEL FUOCO



Figura II 113 Art.125
FRONTIERA



Figura II 114 Art.125
STAZIONE



Figura II 115 Art.125
STAZIONE FS



Figura II 116 Art.125
AEROPORTO



Figura II 117 Art.125
PARTENZE



Figura II 118 Art.125
ARRIVI



Figura II 119 Art.125
PORTO



Figura II 120 Art.125
TRAGHETTO



Figura II 121 Art.125
ALISCAFO



Figura II 122 Art.125
AUTOSTAZIONE




Figura II 123 Art.125
ELIPORTO



Figura II 124 Art.125
CARICO E SCARICO



Figura II 125 Art.125
ZONA PEDONALE



Figura II 126 Art.125
ATTRAV.PEDONALE



Figura II 127 Art.125
SOTTOPASSAGGIO



Figura II 128 Art.125
SOPRAPASSAGGIO



Figura II 129 Art.125
RAMPA



Figura II 130 Art.125
INVALIDO



Figura II 131 Art.125
BICICLETTA



Figura II 132 Art.125
CICLOMOTORE



Figura II 133 Art.125
MOTOCICLO



Figura II 134 Art.125
MOTOCARROZZETTA



Figura II 135 Art.125
MOTOCARRO



Figura II 136 Art.125
AUTO



Figura II 137 Art.125
AUTOCARRO



Figura II 138 Art.125
AUTOTRENO



Figura II 139 Art.125
AUTOARTICOLATO



Figura II 140/a Art.125
TRASP. CONTAINER



Figura II 140/b Art.125
RIMORCHIO



Figura II 141 Art.125
AUTOBUS URBANO



Figura II 142 Art.125
AUTOBUS EXTRAURBANO




Figura II 143 Art.125
TRAM




Figura II 144 Art.125
METROPOLITANA



Figura II 145 Art.125
TAXI



Figura II 146 Art.125
AUTOCARAVAN



Figura II 147 Art.125
CARAVAN



Figura II 148 Art.125
AUTO + RIMORCHIO




Figura II 149 Art.125
AUTO AL SEGUITO




Figura II 150 Art.125
CUCIETTA + AUTO



Figura II 151 Art.125
MEZZO D'OPERA



Figura II 152 Art.125
SCARICO



Figura II 153 Art.125
AUTOSOCCORSO



Figura II 154 Art.125
SGOMBRANEVE



Figura II 155 Art.125
SPAZZATRICE



Figura II 156 Art.125
TRATTRICE




Figura II 157 Art.125
MACCHINA OPERATRICE




Figura II 158 Art.125
AUTOCISTERNA CON
PRODOTTI CONTAMINANTI



Figura II 159 Art.125
TRASPORTO ESPLOSIVI




Figura II 160 Art.125
MERCÌ PERICOLOSE




Figura II 161 Art.125
AUTOSTRADA



Figura II 162 Art.125
INVERSIONE DI MARCIA



Figura II 163 Art.125
RIFORNIMENTO



Figura II 164 Art.125
BENZINA VERDE



Figura II 165 Art.125
GPL



Figura II 166 Art.125
DIESEL



Figura II 167 Art.125
METANO




Figura II 168 Art.125
AUTORIMESSA



Figura II 169 Art.125
RIPARAZIONI



Figura II 170 Art.125
PARCHEGGIO




Figura II 171 Art.125
PARCHIMETRO



Figura II 172 Art.125
DISCO ORARIO



Figura II 173 Art.125
ALBERGO O MOTEL



Figura II 174 Art.125
BAR



Figura II 175 Art.125
RISTORANTE



Figura II 176 Art.125
WC



Figura II 177 Art.125
USCITA EMERGENZA



Figura II 178 Art.125
ESTINTORE



Figura II 179 Art.125
IMPIANTO DI SCARICO
PER AUTOCARAVAN



Figura II 180 Art.125
CAMPING




Figura II 181 Art.125
PNEUMATICI DA NEVE




Figura II 182 Art.125
CATENE




Figura II 183 Art.125
ASILO



Figura II 184 Art.125
SCUOLA




Figura II 185 Art.125
UNIVERSITÀ



Figura II 186 Art.125
CHIESA




Figura II 187 Art.125
CIMITERO



Figura II 188 Art.125
BANCA



Figura II 189 Art.125
TRIBUNALE



Figura II 190 Art.125
BIBLIOTECA



Figura II 191 Art.125
ESPOSIZIONE / FIERA




Figura II 192 Art.125
INDUSTRIA




Figura II 193 Art.125
CAMPO BOARIO



Figura II 194 Art.125
SUPERMERCATO




Figura II 195 Art.125
CINEMA



Figura II 196 Art.125
TEATRO



Figura II 197 Art.125
DISCOTECA



Figura II 198 Art.125
PARCO GIOCHI



Figura II 199 Art.125
ZOO




Figura II 200 Art.125
ACQUARIO



Figura II 201 Art.125
MUSEO



Figura II 202 Art.125
TERME




Figura II 203 Art.125
CASTELLO




Figura II 204 Art.125
ZONA ARCHEOLOGICA



Figura II 205 Art.125
GROTTE



Figura II 206 Art.125
PORTO TURISTICO



Figura II 207 Art.125
ESCURSIONISTI



Figura II 208 Art.125
PUNTO PANORAMICO




Figura II 209 Art.125
AREA PICNIC




Figura II 210 Art.125
MARE FIUME LAGO



Figura II 211 Art.125
PINETA



Figura II 212 Art.125
PINETA + MARE



Figura II 213 Art.125
FORESTA




Figura II 214 Art.125
CASCATA




Figura II 215 Art.125
CENTRO SPORTIVO



Figura II 216 Art.125
STADIO



Figura II 217 Art.125
IPPODROMO



Figura II 218 Art.125
VELODROMO




Figura II 219 Art.125
PISCINA



Figura II 220 Art.125
PALLAVOLO



Figura II 221 Art.125
PALLACANESTRO



Figura II 222 Art.125
TENNIS



Figura II 223 Art.125
PATTINAGGIO



Figura II 224 Art.125
TIRO




Figura II 225 Art.125
ARCO



Figura II 226 Art.125
BOCCE



Figura II 227 Art.125
GOLF



Figura II 228 Art.125
SCUOLA SCI




Figura II 229 Art.125
FUNIVIA



Figura II 230 Art.125
SEGGIOVIA



Figura II 231 Art.125
SKILIFT



PROTEZIONE CIVILE



CORPO FORESTALE



FRECCIA













































FRECCIA




*	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE cm	ALTEZZA cm	N° ATTACCHI	N° RINFORZI	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
							E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^	D.G.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^	D.G.
							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	TARGA	PICCOLO	40	40	2							
	TARGA	NORMALE	60	60		2						
	TARGA	NORMALE	60	60	2		/	/	/			
	TARGA	GRANDE	90	90		3				/	/	/
	TARGA	GRANDE	90	90		2	/	/	/			

SIMBOLI E FRECCIE AUTOADESIVI PRESPAZIATI IN PELLICOLA CAL

*	ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE cm	ALTEZZA cm	EURO
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	PICCOLO	9	9	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	PICCOLO	11	11	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	PICCOLO	13	13	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	NORMALE	15,5	15,5	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	NORMALE	18	18	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	NORMALE	21,5	21,5	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	GRANDE	24,5	24,5	
*	ADESIVO PRESPAZIATO IN PELLICOLA CAL	GRANDE	29	29	

									
Figura 100 art. 175 Caccia	Figura 101 art. 175 Polizia	Figura 102 art. 175 Comune	Figura 103 art. 175 Farmacia/Ospedale	Figura 104 art. 175 Ospedale	Figura 105 art. 175 Ambulanza	Figura 106 art. 175 Farmacia	Figura 107 art. 175 Telefono	Figura 108 art. 175 Informazioni	Figura 109 art. 175 Carabinieri
									
Figura 110 art. 175 Polizia	Figura 111 art. 175 Polizia municipale	Figura 112 art. 175 Vigili del fuoco	Figura 113 art. 175 Furto/Carro	Figura 114 art. 175 Stazione	Figura 115 art. 175 Stazione FS	Figura 116 art. 175 Aeroporto	Figura 117 art. 175 Partenze	Figura 118 art. 175 Arrivi	Figura 119 art. 175 Porto
									
Figura 120 art. 175 Roglietto	Figura 121 art. 175 Aliscafo	Figura 122 art. 175 Autobus	Figura 123 art. 175 Rapido	Figura 124 art. 175 Carico e scarico	Figura 125 art. 175 Zona pedonale	Figura 126 art. 175 Attraversamento pedonale	Figura 127 art. 175 Sottopassaggio	Figura 128 art. 175 Sottopassaggio	Figura 129 art. 175 Barra
									
Figura 130 art. 175 Invalido	Figura 131 art. 175 Bicicletta	Figura 132 art. 175 Motocicletta	Figura 133 art. 175 Motociclo	Figura 134 art. 175 Motocicletta	Figura 135 art. 175 Motocarro	Figura 136 art. 175 Auto	Figura 137 art. 175 Autocarro	Figura 138 art. 175 Autotreno	Figura 139 art. 175 Autotreno
									
Figura 140 art. 175 Trasporto materiale	Figura 141 art. 175 Ricarica	Figura 142 art. 175 Autobus urbano	Figura 143 art. 175 Autobus extraurbano	Figura 144 art. 175 Tram	Figura 145 art. 175 Metropolitano	Figura 146 art. 175 Tassì	Figura 147 art. 175 Autocaravana	Figura 148 art. 175 Caravan	Figura 149 art. 175 Auto a trazione
									
Figura 150 art. 175 Autotreno	Figura 151 art. 175 Distribuzione	Figura 152 art. 175 Mezzo cingolato	Figura 153 art. 175 Scarico	Figura 154 art. 175 Autoscatena	Figura 155 art. 175 Spazzaneve	Figura 156 art. 175 Spazzaneve	Figura 157 art. 175 Tuttofuori	Figura 158 art. 175 Macchina operatrice	Figura 159 art. 175 Autotreno con prodotti infiammabili
									
Figura 160 art. 175 Trasporto esplosivi	Figura 161 art. 175 Mezzi periferici	Figura 162 art. 175 Autostrada	Figura 163 art. 175 Inversione di marcia	Figura 164 art. 175 Rifornimento	Figura 165 art. 175 Basseina verde	Figura 166 art. 175 GPL	Figura 167 art. 175 Diesel	Figura 168 art. 175 Metano	Figura 169 art. 175 Autostrada

									
Figura 1169 art. 125 Spazzatori	Figura 1170 art. 125 Parcheggi	Figura 1171 art. 125 Parcheggiato	Figura 1172 art. 125 Distretto traino	Figura 1173 art. 125 Albergo o motel	Figura 1174 art. 125 Bar	Figura 1175 art. 125 Ristorante	Figura 1176 art. 125 WC	Figura 1177 art. 125 Uscita emergenza	Figura 1178 art. 125 Estintore
									
Figura 1179 art. 125 Impianto di scarico per autoveicoli	Figura 1180 art. 125 Camping	Figura 1181 art. 125 Fornelli da bere	Figura 1182 art. 125 Corteo	Figura 1183 art. 125 Asilo	Figura 1184 art. 125 Scuola	Figura 1185 art. 125 Università	Figura 1186 art. 125 Chiesa	Figura 1187 art. 125 Cimitero	Figura 1188 art. 125 Bambini
									
Figura 1189 art. 125 Tribunale	Figura 1190 art. 125 Biblioteca	Figura 1191 art. 125 Esposizione / Fiera	Figura 1192 art. 125 Industria	Figura 1193 art. 125 Campo boario	Figura 1194 art. 125 Supermercato	Figura 1195 art. 125 Cinema	Figura 1196 art. 125 Teatro	Figura 1197 art. 125 Dattiloscrittura	Figura 1198 art. 125 Parco giochi
									
Figura 1199 art. 125 Zoo	Figura 1200 art. 125 Acquario	Figura 1201 art. 125 Museo	Figura 1202 art. 125 Terme	Figura 1203 art. 125 Castello	Figura 1204 art. 125 Zona archeologica	Figura 1205 art. 125 Grotte	Figura 1206 art. 125 Porto turistico	Figura 1207 art. 125 Escursionisti	Figura 1208 art. 125 Costa panoramica
									
Figura 1209 art. 125 Area picnic	Figura 1210 art. 125 Mare, fiume, lago	Figura 1211 art. 125 Piscina	Figura 1212 art. 125 Piscina + mare	Figura 1213 art. 125 Foresta	Figura 1214 art. 125 Cascata	Figura 1215 art. 125 Centro sportivo	Figura 1216 art. 125 Stadio	Figura 1217 art. 125 Ippodromo	Figura 1218 art. 125 Velodromo
									
Figura 1219 art. 125 Fisica	Figura 1220 art. 125 Pallanuoto	Figura 1221 art. 125 Pallacanestro	Figura 1222 art. 125 Tennis	Figura 1223 art. 125 Pallanuoto	Figura 1224 art. 125 Tiro	Figura 1225 art. 125 Tiro	Figura 1226 art. 125 Bocce	Figura 1227 art. 125 Golf	Figura 1228 art. 125 Sci alpina
									
Figura 1229 art. 125 Funivia	Figura 1230 art. 125 Seggiovia	Figura 1231 art. 125 Skibus							



Dimensioni in cm

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
piccola	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
normale	23	18	2	2,5	3	4	6,5	25	125	10
grande	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	COLORE SIMBOLI	UTILIZZO RISERVATO PER
VERDE	BIANCO	BIANCO	Per le autostrade o per avviare ad esse
BLU	BIANCO	BIANCO	Per le strade extraurbane o per avviare ad esse
BIANCO	BLU NERO GRIGIO	NERO BLU GRIGIO	Per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi o strutture ricettive affini in ambito urbano
GIALLO	NERO	NERO	Per segnali temporanei di pericolo, preavviso e direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorsi dovuti alla presenza di cantieri stradali o comunque di lavori sulla strada
MARRONE	BIANCO	BIANCO	Per le indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping
NERO OPACO	GIALLO	BIANCO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali e zone periferiche urbane
ARANCIO	NERO	NERO	Per i segnali di scuolabus e taxi
ROSSO	BIANCO	BIANCO	Per i segnali SOS e incidente
BIANCO E ROSSO			Per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali
GRIGIO			Per il segnale "segni orizzontali in rifacimento"




Figura 11353 art. 136
Pronto soccorso




Figura 11354 art. 136
Assistenza
tecnica



Figura 11355 art. 136
Telefono




Figura 11356 art. 136
Rifornimento




Figura 11357 art. 136
Rifornimento




Figura 11358 art. 136
Fermata autobus




Figura 11359 art. 136
Fermata tram




Figura 11360 art. 136
Informazioni




Figura 11361 art. 136
Ostello
per la gioventù




Figura 11362 art. 136
Area picnic




Figura 11363 art. 136
Campeggio




Figura 11364 art. 136
Radio informazioni
stradali




Figura 11365 art. 136
Macet




Figura 11366 art. 136
Bar




Figura 11367 art. 136
Ristorante




Figura 11368 art. 136
Parcheggio di
scambio con linee
aerovias




Figura 11369 art. 136
Parcheggio di
scambio con tram




Figura 11370 art. 136
Parcheggio di
scambio
con autobus/oltrane
ed altri
servizi extraurbani
su strada




Figura 11371 art. 136
Parcheggio
di scambio in
corrispondenza
di itinerari turistici
od escursionistici
a piedi




Figura 11372 art. 136
Auto su treno




Figura 11373 art. 136
Auto al seguito




Figura 11374 art. 136
Auto sostitute



Figura 11375 art. 136
Taxi




Figura 11376 art. 136
Area di servizio




Figura 11377 art. 136
Area attrezzata
con impianti
di scarico




Figura 11378 art. 136
Polizia stradale




Figura 11379 art. 136
Polizia di stato




Figura 11380 art. 136
Carabinieri





Figura 11381 art. 136
Guardia di finanza





	A (base)	B	C	D	Q	R
piccolo	40	60	0,8	0,4	30	3
normale	60	90	1,2	0,6	45	4,5
grande	90	135	1,6	0,8	65	7